

**Convenzione tra Ufficio d'Ambito di Lodi, Ufficio d'Ambito della Città
Metropolitana di Milano, SAL S.r.l. e CAP Holding S.p.A. per la
gestione del SII nella zona di interambito**

L'anno duemila venti (2020), il giorno ____ (___), del mese di _____, a Milano, in Viale Piceno 60, sono convenuti per la stipula della presente convenzione i signori:

Ing. Egidio Fedele Dell'Oste nato a Udine (UD) il 29/03/1949, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, Codice Fiscale (P.I.) 08342040964, con sede legale in Viale Piceno n. 60, Milano (MI), come da Decreto di nomina del Sindaco Metropolitano del 20/09/2016 (Rep. Gen. n. 217/216 - Atti n. 211701/2016-2.10/2016/78).

Dott. _____ nato a _____ (MI) il xx/xx/19xx, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Lodi, di seguito Codice Fiscale _____, Partita IVA _____ con sede legale in via _____ n. ____, Lodi (LO), come Decreto di nomina del Presidente della Provincia di Lodi n. di registro xx/xxxx del xx/xx/xxxx e n. di registro xx/xxxx del xx/xx/xxxx, con cui viene attribuita la funzione di Presidente.

Dott. Alessandro Russo nato a Milano (MI) il 22/04/1982, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A., che in seguito sarà indicata più brevemente "CAP Holding", con sede in Assago, via del Mulino n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. 13187590156, come da verbale del Consiglio di Amministrazione della medesima società del 14/06/2017.

Dott. _____, nato a _____ (___) il _____, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di SAL S.r.l., che in seguito sarà indicata più brevemente "SAL" con sede in Lodi, via dell'Artigianato 1/3 (Località San Grato), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05486580961, come da verbale del Consiglio di Amministrazione della medesima società del _____

Premesso che

- A) CAP Holding è il Gestore del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano per venti anni decorrenti dal 1° gennaio 2014, e dunque fino al 31 dicembre 2033, in forza della Convenzione stipulata in data 20 dicembre

2013, aggiornata (e sottoscritta in data 29 giugno 2016) in base alle disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015/R/IDR. Nella suddetta convenzione, all'art. 4.8, viene disciplinata l'obbligatorietà per il suddetto Gestore a svolgere il servizio di depurazione per alcuni comuni della Provincia di Lodi;

- B) SAL S.r.l. è il Gestore del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Lodi per trenta anni decorrenti dal 1 gennaio 2008, e dunque fino al 31 dicembre 2037, in forza della Convenzione stipulata in data 28 novembre 2007, già adeguata in data 12 luglio 2016 alle disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA) n. 656/2015/R/IDR;
- C) I territori rientranti nell'ATO Lodi e quelli rientranti nell'ATO di Città Metropolitana di Milano sono caratterizzati dalla presenza di interconnessioni tra reti e impianti modeste per struttura e dimensioni ed insistenti su aree a destinazione prevalentemente agricole nell'ambito di un territorio che si presenta scarsamente conurbato;
- D) in ragione della particolare situazione descritta al punto c) che precede, le gestioni interambito, di cui alla presente Convenzione, sono inserite all'interno della predisposizione tariffaria del gestore e regolati con una tariffa di scambio, pari alla tariffa di depurazione, ovvero tariffa media del servizio di acquedotto, dell'ambito in cui è ubicato l'impianto. Ciò nell'ottica di semplificare gli adempimenti tariffari per la regolazione di scambi non particolarmente significativi sotto il profilo dimensionale. Dal punto di vista tariffario, alla luce delle dimensioni non rilevanti delle gestioni interambito in questione, non si dà luogo alla predisposizione tariffaria autonoma e ad una specifica tariffa "grossista", come avviene per altri collegamenti interambito;
- E) la presente convenzione è sottoscritta anche dai Presidenti degli Uffici d'Ambito di Lodi e della Città Metropolitana di Milano a valere quale condivisione del suo contenuto;
- F) le parti si danno atto che quanto previsto dalla convenzione deve essere conforme ai superiori e prevalenti disposti del Piano d'Ambito e dalle Convenzioni tra gli EGA ed i Gestori d'ambito, per cui nessuna disposizione della presente convenzione potrà intendersi idonea a derogarli o superarne le previsioni, o inficiare gli aspetti dell'affidamento disposto dalla Provincia di Lodi e di Città Metropolitana di Milano in favore dei rispettivi Gestori SAL e Cap Holding.
- G) le parti si impegnano a tal fine, in caso di dubbi, a perseguire le soluzioni interpretative della presente convenzione che garantiscano la sua piena conformità e armonia con il quadro normativo, pianificatorio e decisorio del S.I.I. come sopra composto.

Tutto ciò premesso e richiamata quale parte integrante e sostanziale, le Parti, come in epigrafe rappresentate e autorizzate,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1- Definizioni

1.1 Con il termine "Convenzione" si intende la presente convenzione.

1.2 Con il termine "Inter-ambito" si intende una porzione di territorio condivisa da più Ambiti Ottimali caratterizzato dalla presenza di infrastrutture a servizio del suddetto territorio che, per loro natura e destinazione, non possono essere suddivise e/o la cui suddivisione determinerebbe inefficienze e diseconomie nella gestione del Servizio Idrico Integrato, nonché le aree caratterizzate da bacini idrografici condivisi, come definite e regolate dall'art. 47 della Legge Regionale n. 26 del 12.12.2003.

1.3 Salve le definizioni contenute nel presente articolo, ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, si rinvia alle definizioni contenute nei provvedimenti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Art. 2 - Oggetto dei servizi e individuazione degli interambiti

2.1 Le aree di interambito in cui SAL e CAP Holding svolgono la propria attività sono riconducibili alle seguenti:

A. Interambito in ATO Lodi:

Servizio di depurazione

Il territorio in interambito è costituito dai comuni di Borghetto Lodigiano (LO), Graffignana (LO) e Livraga (LO) nei quali il servizio di collettamento e depurazione è reso dal Gestore Cap Holding attraverso l'impianto di San Colombano al Lambro (MI), nonché dalla porzione di territorio a Nord del Comune di Casalmaiocco (LO) in cui il servizio di collettamento e depurazione è reso dallo stesso Gestore attraverso l'impianto di Dresano (MI)

Servizio Acquedotto

Nel territorio interambito sopradescritto sono presenti anche delle interconnessioni degli impianti di acquedotto dei due gestori; in particolare nel comune di Borghetto Lodigiano (LO) – frazione Casoni e nel comune di Casalmaiocco (LO) è presente un'interconnessione con immissione di acqua potabile dall'impianto acquedottistico gestito da Cap Holding SpA verso l'impianto acquedottistico gestito da SAL srl, rispettivamente dalla centrale AP Casoni (Cap Holding) di ubicata in comune di Borghetto Lodigiano (LO) e dalla rete di distribuzione del comune di Dresano.

Le planimetrie delle zone in interambito relative al servizio di collettamento e depurazione sono riportate rispettivamente negli allegati A) e B), mentre le interconnessioni per il servizio di acquedotto sono rappresentate rispettivamente negli allegati C) e D) alla presente convenzione.

B. Interambito in ATO Milano:

Servizio di depurazione

Il territorio in interambito è costituito dai Comuni di Cerro al Lambro (MI) e San Zenone al Lambro (MI) nei quali il servizio di collettamento e depurazione è reso dal Gestore SAL attraverso l'impianto di

Salerano al Lambro (LO)

Servizio acquedotto

Nel territorio di San Zenone al Lambro (MI) è presente inoltre un'interconnessione tra la rete di distribuzione dell'acqua potabile comunale, gestita da Cap Holding, e la rete di distribuzione del comune di Sordio, gestita da SAL: in tale contesto gli impianti di acquedotto del gestore SAL forniscono acqua potabile a quelli milanesi. Vi è inoltre un ulteriore scambio di volumi di acqua potabile dal sistema di acquedotto di SAL verso quello di Cap Holding in comune di Borghetto Lodigiano (LO) nella frazione Casoni (centrale AP Casoni) e al confine fra i comuni di San Colombano al Lambro (MI) e Graffignana (LO).

L'area interambito, per il servizio di collettamento e depurazione, è rappresentata nella planimetria in Allegato E), mentre le interconnessioni del servizio di acquedotto sono rappresentate rispettivamente negli allegati F), G) ed H).

2.2 Le società svolgeranno le proprie attività di cui ai punti 2.1.A e 2.1.B secondo le predisposizioni tariffarie definite all'art. 6 della presente convenzione.

Articolo 3 - Oggetto della Convenzione e obblighi dei gestori

3.1 Con la presente convenzione le Parti intendono, ai sensi dell'art. 47, comma 2, della L.R. 26/2003, prendere atto, nei rispettivi territori, delle aree ricadenti negli interambiti di loro interesse, e provvedere alla regolazione delle stesse in merito alla gestione del servizio, alla programmazione degli investimenti ed alla definizione di politiche tariffarie coerenti e, conseguentemente, al necessario coordinamento dell'assetto gestionale.

3.2 CAP Holding, nella sua veste di Gestore del SII nel territorio dell'ATO della Città Metropolitana di Milano, opererà anche come soggetto grossista nelle zone di inter-ambito di cui all'art. 2.1.A (servizio di collettamento e depurazione a favore dei Comuni di Casalmaiocco, Borghetto Lodigiano, Graffignana e Livraga e servizio di fornitura all'ingrosso di acqua di acqua potabile attraverso le interconnessioni acquedottistiche ubicate in comune di Borghetto Lodigiano – frazione Casoni e al confine del comune di Casalmaiocco) nei termini che seguono e svolgendo pertanto un servizio di interesse generale a favore dei Comuni nei quali il SII è gestito da SAL.

3.3 SAL, nella sua veste di Gestore del SII nel territorio dell'ATO di Lodi, opererà anche come soggetto grossista nelle zone di inter-ambito di cui all'art. 2.1.B (servizio di collettamento e depurazione a favore dei Comuni di Cerro al Lambro e San Zenone al Lambro e servizio di fornitura all'ingrosso di acqua di acqua potabile attraverso le interconnessioni acquedottistiche ubicate al confine con il comune di San Zenone al Lambro ed in comune di Borghetto Lodigiano – frazione Casoni) nei termini che seguono e svolgendo pertanto un servizio di interesse generale a favore dei Comuni nei quali il SII è gestito da CAP Holding S.p.A.

3.4 Con riguardo alle attività di cui ai precedenti commi 3.2. e 3.3, CAP Holding e SAL saranno obbligate a raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio previsti dalla regolazione ARERA e ad operare, per quanto applicabili, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella propria Carta del Servizio Idrico, nel proprio Regolamento del Servizio Idrico Integrato nelle versioni pro tempore vigenti

ed approvate rispettivamente dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Provincia di Lodi, o eventuali ulteriori standard di qualità richiesti rispettivamente dall'Ufficio d'Ambito di Lodi e dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano.

3.5 CAP Holding e SAL sono responsabili della corretta e puntuale erogazione dei servizi dalle medesime svolti e della gestione delle opere di cui risultano proprietarie, nonché delle opere da realizzare successivamente alla data di stipula della presente Convenzione, che siano funzionali allo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

3.6 CAP Holding terrà sollevati e indenni l'Ufficio d'Ambito di Lodi, il Gestore d'ambito SAL e gli Enti Locali della Provincia di Lodi, nonché il personale dipendente dai suddetti soggetti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il servizio da essa reso nell'interambito di cui all'art. 2.1A, salvo nei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti e salvo quanto specificato ai commi seguenti.

3.7 SAL terrà sollevati e indenni l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, il Gestore d'ambito CAP Holding e gli Enti Locali della Città Metropolitana di Milano, nonché il personale dipendente dai suddetti soggetti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il servizio da essa reso nell'interambito di cui all'art. 2.1B, salvo nei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti e salvo quanto specificato al comma seguente.

3.8 La responsabilità di cui ai precedenti commi 6 e 7 non opera nel caso in cui il danno provocato dal grossista sia conseguenza di comportamenti o omissioni imputabili ai soggetti di cui ai medesimi commi, oppure alla scorretta gestione dei beni e degli impianti che non rientrano nella gestione diretta e nella disponibilità rispettivamente di CAP Holding e SAL, anche se connessi con i beni e le opere gestiti dai due Gestori.

Articolo 4 - Disciplina degli investimenti

4.1 I Gestori SAL e CAP Holding si impegnano a realizzare gli investimenti, previsti nei rispettivi piani d'ambito (ATO Provincia di Lodi e ATO Città Metropolitana di Milano), afferenti i servizi di collettamento e depurazione e di acquedotto oggetto della presente Convenzione, al fine di raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio previsti dalla normativa di settore compresa la regolazione ARERA.

Art. 5 - Durata

5.1 La presente Convenzione avrà durata pari alle Convenzioni in essere tra CAP Holding e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano.

La regolazione degli aspetti tariffari secondo le modalità indicate dal successivo articolo 6 è applicabile a partire dalle tariffe approvate per l'annualità 2020. Per le annualità precedenti la regolazione delle tariffe dei servizi all'ingrosso avverrà secondo modalità coerenti con le approvazioni tariffarie deliberate da ARERA.

5.2 La sua validità è subordinata alla titolarità da parte dei due Gestori degli impianti di depurazione e di acquedotto di cui all'art. 2.1, commi A e B.

5.3 Nel caso in cui le Convenzioni tra CAP Holding e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e tra SAL e l'Ufficio d'Ambito di Lodi, per qualsiasi ragione, dovessero cessare di avere efficacia, o i due Gestori, per qualsiasi ragione dovessero perdere la titolarità degli impianti di depurazione e di acquedotto di cui all'art. 2, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto.

5.4 In caso di perdita da parte di CAP Holding e/o SAL della titolarità dei rispettivi impianti di cui all'art. 2.1, commi A e B, per qualsiasi motivo, il nuovo Gestore del S.I.I. rispettivamente dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano e/o dell'Ambito di Lodi, è tenuto a subentrare negli obblighi, diritti e facoltà già regolati dalla presente Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di definizione della tariffa per i servizi di depurazione e di fornitura all'ingrosso di acqua potabile prestati dai Gestori nelle aree di interambito

6.1 La remunerazione delle attività di depurazione e di fornitura all'ingrosso di acqua potabile rese da SAL sul territorio dell'ATO della Città Metropolitana di Milano avverrà per il tramite di una tariffa di "scambio" all'ingrosso che dovrà coincidere rispettivamente con il valore della tariffa di depurazione determinata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi per il proprio ATO e con la tariffa media annua del servizio acquedotto - ponderata ai volumi erogati nell'ATO LO - determinata a partire dai valori di tariffa approvati dal medesimo Ufficio d'Ambito, sulla scorta delle disposizioni ARERA. Allo stesso modo, la remunerazione delle attività di depurazione e di fornitura all'ingrosso di acqua potabile rese da CAP Holding sul territorio dell'ATO della Provincia di Lodi avverrà per il tramite di una tariffa di "scambio" all'ingrosso che dovrà rispettivamente coincidere con il valore della tariffa di depurazione determinata dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano per il proprio ATO e con la tariffa media annua del servizio acquedotto - ponderata ai volumi erogati nell'ATO CMM - determinata a partire dai valori di tariffa approvati dal medesimo Ufficio d'Ambito, sulla scorta delle disposizioni ARERA.

6.2 La remunerazione della fornitura all'ingrosso di acqua potabile dovrà avvenire sulla base dei volumi effettivamente scambiati, misurati mediante opportuni contatori/misuratori dotati di un sistema per la memorizzazione non volatile delle misure (telecontrollo o cloud storage). Per tale ragione ciascun Gestore del SII dovrà provvedere ad installare in corrispondenza dei punti di consegna, qualora non già effettuato alla data di sottoscrizione della presente convenzione, tutti i misuratori necessari alla determinazione univoca dei volumi di scambio, fornendo:

- all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e all'Ufficio d'Ambito di Lodi apposita comunicazione di completamento delle attività di installazione;
- all'altro gestore apposita tempestiva comunicazione nel caso di malfunzionamenti o guasti dei contatori.

6.2 Il versamento della tariffa verrà regolato contrattualmente tra i Gestori CAP Holding e SAL.

6.3 CAP Holding e SAL applicheranno agli utenti ubicati nei territori di competenza le tariffe del servizio di acquedotto e del servizio di depurazione approvate rispettivamente dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi, sulla scorta delle disposizioni ARERA.

Art. 7 Disciplina degli scarichi nei comuni interessati da impianti di depurazione di inter-ambito

7.1a Nel caso di procedure istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e prime piogge, ai sensi del r.r. 4/2006, discendenti da aziende ubicate nei comuni ricadenti nelle aree interambito di cui all'art. 2.1.A, l'Ufficio d'Ambito di Lodi dovrà chiedere il rispettivo parere a SAL e CAP Holding sulla base del fatto che lo scarico dell'azienda, per il tramite della rete pubblica, recapiti nell'impianto di depurazione del Gestore milanese.

7.1b Nel caso di procedure istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e prime piogge, ai sensi del r.r. 4/2006, discendenti da aziende ubicate nei comuni ricadenti nelle aree interambito di cui all'art. 2.1.B, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano dovrà chiedere il rispettivo parere a CAP Holding e SAL sulla base del fatto che lo scarico dell'azienda, per il tramite della rete pubblica, recapiti nell'impianto di depurazione del Gestore lodigiano.

7.2 Nel caso in cui i Gestori dovessero rilevare la presenza di scarichi anomali (sostanze pericolose, concentrazioni di inquinanti al di sopra dei limiti sia qualitativamente, sia quantitativamente, sversamenti abusivi e simili) sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione per le vie brevi, oltre che formalmente via PEC (entro 24 ore dall'evento), al Gestore dell'impianto di depurazione e della fognatura.

7.3 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, per i territori di cui al comma 2.1.B l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano si impegna ad attivarsi con CAP Holding perché effettui i necessari controlli ed accertamenti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7.2 (salvi i casi di estrema urgenza segnalati in cui occorre operare entro 24 ore), e a trasmettere a SAL gli esiti dei predetti controlli, affinché ponga in essere le azioni conseguenti. Allo stesso modo, per i territori di cui al comma 2.1.A, l'Ufficio d'Ambito di Lodi si impegna ad attivarsi con SAL perché effettui i necessari controlli ed accertamenti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7.2 (salvi i casi di estrema urgenza segnalati in cui occorre operare entro 24 ore), e a trasmettere a CAP Holding gli esiti dei predetti controlli, affinché ponga in essere le azioni conseguenti.

7.4 I Gestori presenti nel territorio concorderanno all'inizio di ogni anno un Piano di controllo degli scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D. Lgs. 152/2006, le cui risultanze dovranno essere rilevate in un database condiviso.

7.5 Eventuali maggiori costi di smaltimento e/o di funzionamento dell'impianto, supportati da idonea documentazione, conseguenti a scarichi anomali, se non imputabili ad utenti privati direttamente responsabili, saranno attribuiti, ove individuati ed in accordo tra le parti, al territorio dell'ambito dove lo scarico anomalo è stato individuato, fatto salvo l'impegno dei Gestori come puntualmente

evidenziato ai commi 1.A e 1.B del presente articolo. Qualora la fonte di tali costi ambientali non sia accertabile, i costi medesimi verranno imputati a ciascun ATO, in base a driver conformi alla vigente normativa regolatoria.

Art. 8 Disciplina estensione reti fognarie o nuovi allacciamenti nei Comuni interessati da impianti di depurazione di inter-ambito

8.1 In caso di progetti funzionali all'estensione della rete fognaria nell'agglomerato, ovvero funzionali all'estensione dell'agglomerato stesso, l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e CAP Holding, così come l'Ufficio d'Ambito di Lodi e SAL, si impegnano ad acquisire in sede di progettazione definitiva il parere del Gestore dell'impianto di depurazione interessato, anche nel caso di avvio delle procedure di cui all'art. 158 bis D.Lgs 152/2006.

Articolo 9 – Controversie

9.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti alla presente convenzione dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.

9.2 Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:

- un membro nominato dal Gestore CAP Holding;
- un membro nominato dal Gestore SAL;
- un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito di Lodi;
- un membro nominato dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;

9.3 La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.

9.4 I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, al Tribunale competente o al TAR Lombardia.

9.5 Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito territorialmente competente.

9.6 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

9.7 Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.

9.8 Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, al Tribunale competente o al TAR Lombardia.

9.9 Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a

causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.

9.10 SAL si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora sopravvenga la revoca in capo a CAP Holding delle licenze ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto.

9.11 CAP Holding si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora sopravvenga la revoca in capo a SAL delle licenze ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 10 – Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

11.1 Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, nel seguito definito come “il Regolamento”) e con riferimento al trattamento dei dati personali (nel seguito anche definiti “i dati”) sono identificati come “interessati”, i seguenti soggetti:

- Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, Ente Gestore d’Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- Ufficio d’Ambito di Lodi, Ente Gestore d’Ambito della Provincia di Lodi;
- CAP Holding S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato per l’ambito della Città Metropolitana di Milano;
- SAL S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato per l’ambito della Provincia di Lodi.

Tutti i soggetti, in qualità di contitolari del trattamento, ai sensi del richiamato articolo 13 del Regolamento, informano che i dati richiesti e che verranno forniti all’atto della sottoscrizione del presente accordo interambito, potranno essere utilizzati da ciascuno di essi, in conformità a quanto previsto dalla Legge ed in relazione alle rispettive precipue finalità, nel modo sotto indicato.

11.2 Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’accordo interambito. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

11.3 Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario ai fini della gestione dell’accordo interambito. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare l’accordo stesso.

11.4 Comunicazione e diffusione dei dati personali: Al fine di verificare la veridicità della dichiarazioni possono essere effettuati controlli a campione ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000 con conseguente trasmissione dei dati a i soggetti istituzionalmente preposti, pubblici e privati.

11.5 Modalità di trattamento dei dati: I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di

archiviazione, anche informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa.

Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare. I dati non sono oggetto di profilazione e non saranno trasmessi a paesi terzi.

11.6 Conservazione dei dati: I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

11.7 Diritto di accesso ai dati personali: gli interessati hanno diritto ad esercitare i diritti di accesso ai dati personali ai sensi della normativa vigente.

I diritti consistono nel poter richiedere al titolare:

11.7.1 la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni in merito al trattamento in atto; la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei suoi dati perché inesatti.

11.7.2 la cancellazione dei suoi dati (diritto all'oblio), quando ritenga che:

- non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo del dato;
- ritenga illecito il trattamento;
- voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè quando non sussistano altri fondamenti giuridici che lo giustificano);
- per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione Europea o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 1, del Regolamento UE n. 679/2016 e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- e quando non ricorra una delle seguenti situazioni che non consentono la cancellazione:
- esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall'Unione o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza;
- motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici in quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento; o - accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

11.7.3 la limitazione del trattamento, eccetto quando ricorrano i seguenti casi:

- esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall'Unione o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza;

- motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici in quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento; o - accertamento, esercizio, difesa di un diritto in sede giudiziaria.

11.8 Gli interessati hanno inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy. Per l'esercizio dei diritti summenzionati le richieste possono essere rivolte ai seguenti recapiti dei titolari del trattamento.

Per l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano:

Telefono: 02/71049311 Indirizzo PEC: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@atocittametropolitanadimilano.it – rpd@sinetinformatica.it

Per l'Ufficio d'Ambito di Lodi:

Telefono: Indirizzo PEC:

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

Per Cap Holding SpA:

Telefono: Indirizzo PEC:

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

Per SAL SpA:

Telefono: Indirizzo PEC:

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

Articolo 11 – Risoluzione e recesso

12.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, ivi inclusa l'applicazione di penali, le Parti fanno rinvio alle Convenzioni in essere tra CAP Holding e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e tra SAL e l'Ufficio d'Ambito di Lodi, nonché alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006, alle disposizioni pertinenti dettate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico e alla legislazione regionale.

12.2 In caso di anticipata cessazione dell'efficacia della presente Convenzione per risoluzione o recesso, i Gestori restano comunque obbligati a gestire i servizi affidati fino all'effettivo subentro del Gestore o di un nuovo Esecutore, in modo da consentire la regolare esecuzione del servizio.

12.3 Quanto sopra con salvezza dell'ipotesi in cui normative o disposizioni sopravvenute, o provvedimenti autoritativi travolgano la convenzione o incidano sulla sua perdurante validità ed efficacia o e ne determinino ipso iure la risoluzione, caso in cui le parti si impegnano a negoziare in buona fede e lealtà le conseguenze di tale sopravvenienza.

Articolo 12 – Allegati

13.1 Le parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante – formale-

sostanziale- della presente Convenzione:

A) Planimetria interambito per i Comuni di Borghetto Lodigiano, Graffignana e Livraga (LO) – serviti dall’impianto di San Colombano al Lambro (MI) – DP01519101 – gestito da CAP Holding;

B) Planimetria interambito per il Comune di Casalmaiocco (LO) – servito dall’impianto di depurazione di Dresano (MI) – DP01510101 – gestito da CAP Holding;

C) Planimetria interconnessione acquedottistica tra gli impianti Cap Holding - Centrale AP Casoni – ed l’impianto di acquedotto del comune di Borghetto Lodigiano (LO) gestito da SAL (scambio CAP → SAL)

D) Planimetria interconnessione tra l’impianto di acquedotto di Dresano (MI) gestito da Cap Holding ed l’impianto di acquedotto del comune di Casalmaiocco (LO), gestito da SAL (scambio CAP → SAL);

E) Planimetria interambito per l’agglomerato AG09804601 – servito dall’impianto di depurazione di Salerano al Lambro (LO) gestito da SAL;

F) Planimetria interconnessione tra l’impianto di acquedotto di Borghetto Lodigiano (LO) gestito da SAL e la Centrale AP Casoni gestita da Cap Holding (scambio SAL → CAP)

G) Planimetria interconnessione tra l’impianto di acquedotto di Sordio (LO) gestito da SAL e l’impianto di San Zenone al Lambro, gestito da Cap Holding (scambio SAL → CAP)

H) Planimetria interconnessione tra l’impianto di acquedotto di Graffignana (LO), gestito da SAL e l’impianto di acquedotto di San Colombano al Lambro (MI) gestito da Cap Holding (scambio SAL → CAP).

Data e Firma

CAP HOLDING SPA

(Dott. Alessandro Russo)

SAL S.p.A.

(_____)

UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO
(Ing. Egidio Fedele Dell’Oste)

UFFICIO D’AMBITO DI LODI
(Dott. _____)
